

COMUNE DI VILLARRICA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI AREE PER
SPETTACOLI VIAGGIANTI, LUNA
PARK E CIRCHI EQUESTRI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del regolamento
- ART. 2 – Aree disponibili e periodi di occupazione temporanea
- ART.3 – Requisiti per la concessione delle aree
- ART.4 – Condizioni per il rilascio della licenza comunale di esercizio
- ART. 5 – Presentazione domande di concessione delle aree
- ART. 6 – Obblighi del concessionario dell'area
- ART. 7 – Deposito cauzionale

TITOLO II CIRCHI EQUESTRI

- ART. 8 – Aree per l'installazione di spettacoli circensi
- ART. 9 – Concessione dell'area
- ART. 10 - presentazione delle domande
- ART. 11 – Titoli di priorità
- ART. 12 – Obblighi del concessionario
- ART. 13 – Tutela delle specie animali

TITOLO III SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

- ART. 14 – Sanzioni – Principi generali
- ART. 15 – Sanzioni accessorie

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 16 – Rinvio ad altre norme
- ART. 17 – Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché le modalità di svolgimento di tali manifestazioni.
2. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Per parchi di divertimento si intendono i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.
3. Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto a titolo abilitativo, secondo le norme in vigore, previo nulla osta del proprietario dell'aria interessata.
4. Le suddette attività e attrazioni sono esclusivamente quelle comprese nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, l. n. 337/1968.

ART. 2

Aree disponibili e criteri di priorità

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione di spettacoli viaggianti sono deliberati all'amministrazione comunale in ottemperanza all'art. 9 della legge n. 337/68, con apposito elenco da aggiornare di norma una volta ogni due anni.
2. L'aggiornamento si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto di individuazione delle stesse.
3. Con utilizzo delle aree destinate viene inteso l'occupazione del suolo e nessun altro servizio.
4. In caso di pluralità di richieste concorrenti, la concessione delle aree sarà rilasciata dal Comune sulla base dell'effettiva disponibilità delle stesse. Ci si atterrà nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità;
 - a) Ordine di presentazione dell'istanza;
 - b) Migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa;
 - c) Maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data di iscrizione al Registro Delle Imprese della Camera di Commercio Competente. Il requisito di cui alla lettera c) potrà essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i due giorni precedenti e il giorno successivo al periodo di esercizio delle attività.

ART. 3

Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree di cui all'art. 2 sono concesse agli esercenti lo spettacolo viaggiante a condizione che:
 - a) siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio ai sensi dell'art. 69, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, l. n. 337/1968;
 - c) siano iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Lo svolgimento delle attività sull'area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita, da parte della competente commissione tecnica Di Vigilanza Sui Locali Di Pubblico Spettacolo, come stabilito dal Titolo III del R.D. 6 Maggio 1940, n. 635.

ART. 4

Condizioni per il rilascio della licenza comunale di esercizio

1. La licenza per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4, l. 18 marzo 1968, n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Villaricca, previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. in capo al richiedente (o al legale rappresentante, se trattasi di una persona giuridica).
2. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune apposita domanda in bollo, esclusivamente sull'apposita modulistica, presente nell'apposita sezione del sistema informatizzato del SUAP allegando, oltre la documentazione richiesta nella predetta sezione, anche le contestuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 concernenti:
 - Luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di persona giuridica;
 - Codice fiscale/partita IVA;
 - Residenza ovvero sede legale;
 - Estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - Numero e tipologia delle attrazioni;
 - Titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
 - Il non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - L'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 (antimafia) (in caso di società, tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione).

3. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
- Fotocopia in corso di validità – a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale – attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, l. n. 337/1968;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitaria).

4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate, ecc.).

ART. 5

Presentazione domande di concessione delle aree

1. La concessione delle aree disciplinata dal presente regolamento è rilasciata esclusivamente ai richiedenti in possesso della licenza comunale di esercizio di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed è subordinata al pagamento del canone d'occupazione del suolo pubblico, previa apposita dichiarazione al Settore Entrate.

2. Le domande, presentate per iscritto, esclusivamente sulla predetta apposita modulistica online, dovranno tassativamente pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dell'evento, se trattasi di spettacoli che si terranno in periodi diversi e frazionati.

3. Le domande pervenute dopo il termine di cui al comma 2, o mancanti di uno o più elementi essenziali, saranno dichiarate irricevibili.

4. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente regolamento si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6

Obblighi del concessionario dell'area

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'osservanza di eventuali prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

2. Il provvedimento concessionario, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.

3. Il concessionario è tenuto a:

- a) Ottenere apposita autorizzazione prima di utilizzare il suolo concesso;
- b) Non sub-concedere, anche di fatto, a terzi l'area assegnata;
- c) Ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:

- Non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari e impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
- Salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco e impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
- Non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra di impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
- Eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali;
- Assolvere al pagamento dell'imposta di bollo nei modi e nella forme consentite dalla legge, come richieste dal SUAP.
- Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione dai carriaggi e dalle abitazioni mobili.

d) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art.15 lett. c).

4. il concessionario è inoltre tenuto ad installare l'attrazione e a gestirla direttamente, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S., ovvero tramite persona del proprio nucleo familiare risultante da specifico atto. Per le persone giuridiche regolarmente e legalmente costituite ed intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

5. alla scadenza della concessione l'esercente è tenuto a:

- a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
- b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area eventualmente manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato

ART. 7

Deposito cauzionale

1. Concessionari e gli esercenti autorizzati a l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di luna park e di circhi equestri sono tenuti a versare, a l'atto del rilascio della concessione, un deposito cauzionale, per un importo determinato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore, in base al tipo di struttura installata, secondo l'elenco ministeriale cui all'art. 4 l. n. 337/1968.

2. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del periodo assegnato per l'occupazione e potrà essere incamerato dall'Amministrazione Comunale, in tutto o in parte:

- a) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
- b) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;

c) qualora il richiedente non si attenga alle disposizioni previste dalla licenza di esercizio e dalla concessione, ivi compreso il mancato smontaggio della struttura e il ripristino dell'area nei termini fissati, nonché alle disposizioni e divieti di cui all'art. precedente al presente Regolamento in generale

3. nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell' area senza fornire una motivazione plausibile il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II CIRCHI EQUESTRI

Art.8

Aree per l'installazione di spettacolo circensi

1. Le aree del Comune utilizzate per l'installazione dei complessi circensi sono individuate con delibera della Giunta Comunale nel rispetto delle distanze minime di sicurezza e di quelle previste per le zone aventi valore storico, artistico e ambientale.

Art.9

Concessione dell'area

1) La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non Italiani di paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti Italiani. Ciò vale anche per i soggetti extra-comunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

2) nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati, oltre a quelli richiesti nell' apposita modulistica online:

a) Generalità del titolare: (nome, cognome luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legame rappresentante e alla società);

b) progetto, corredato da planimetrie, indicate la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;

c) qualora siano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione Ministeriale del prototipo;

d) data dell'ultima concessione d'area rilasciata dal Comune;

e) indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale si intende effettuare gli spettacoli;

f) se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d'interdizione dell'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali;

g) estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;

h) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

4. Le domande di cui al precedente comma 1, per l'occupazione di suolo privato, del Demanio o del Demanio Comunale, dovranno essere presentate allegando l'autorizzazione del proprietario dell'area interessata.

5. Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

Art. 11 **Titoli di priorità**

1. nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo l'area è concessa in via prioritaria alla domanda recante il timbro postale di spedizione, o – se consegnata a mano – il timbro d'arrivo al Comune, più risalente, indicante anche l'ora di ricezione.

Art.12 **Obblighi del concessionario**

1. il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dal Comune, tutta la documentazione tecnica, necessaria per la convocazione e il relativo sopralluogo degli organi competenti.

2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, negata o revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.

3. Il concessionario deve inoltre:

- a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc.), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
- b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni degli organi competenti;
- c) provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
- d) provvedere al versamento, alla Tesoreria comunale o ad altro soggetto preposto, di un deposito cauzionale adeguato alla categoria di appartenenza del circo medesimo;
- e) versare il canone di occupazione suolo all'atto del ritiro della concessione, nei modi previsti dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Alla scadenza della concessione l' esercente è tenuto a:

- Lasciare l' area libera da ogni ingombro;
- Di rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d' arte in pristino stato l' area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell' interessato.

5. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l' impianto ed il funzionamento dell' attrazione, esonerando l' amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e /o a cose.

Art. 13

Tutela delle specie animali

1. Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi di qualunque norma o disposizione di legge in materia.

TITOLO III

Sanzioni amministrative e relativo ambito di applicazione

Art. 14

Sanzioni – Principi generali

1. L' esercente l' attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell' attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dirigenziali allo stesso relative.

2. Le tipologie di sanzioni previste dal presente regolamento e di seguito descritte si articolano in:

- a) sanzioni principali (pecuniarie);
- b) sanzioni accessorie;
- c) sanzioni per violazioni alle norme in materia di commercio su aree pubbliche.

3. Sanzioni pecuniarie: per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell' atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come disciplinato dall' art. 7-bis, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sanzioni accessorie: per le violazioni elencate al successivo art. 15, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica di diritto la relativa sanzione accessoria.

Art. 15

Sanzioni accessorie

1. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art. 14, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
a. Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
b. Per aver esercitato in luoghi, spazi, tempi diversi da quelli assegnati	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per 1 anno successivo
c. Per aver esercitato con attrazione diversa da quella concessa	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o della manifestazione per 1 anno successivo
d. Per aver subconcesso ad altri lo spazio concessionato	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per 1 anno successivo
e. Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste dalla concessione	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 2 anni successivi
f. Difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe	Ripristino immediato dell'attrazione
g. Difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento delle limitrofe attrazioni	Revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione
h. Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione	Inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione, se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento della manifestazione; in caso di recidiva l'operatore sarà escluso definitivamente dalla manifestazione
i. Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione d'attività della medesima emanata dal Servizio Comunale competente	Rimozione coattiva dell'attrazione, con addebito delle spese all' esercente stesso; incameramento della cauzione versata ed esclusione dalla manifestazione per i successivi due anni
j. Manomissione degli allacciamenti elettrici e idrici ripristino degli allacciamenti	Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti
k. Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione	Sospensione dell'attività dell'attrazione per cinque giorni
l. Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore	Sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni
m. Smontaggio totale op parziale dell'attrazione e delle strutture prima del termine d'ultimazione della manifestazione ovvero mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e delle	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo

attrezzature e per l'abbandono dell'area	
n. Occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori	Rimozione immediata, a cura dell'occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso d'inerzia, vi provvederà il Comune, a spese dell'interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a concorrenza della somma anticipata

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, in vigore.

Art. 17

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disciplinato dall'art. 39, comma 5, del vigente Statuto Comunale.
2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento comunale in materia e in ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.